



Città di
Busto Arsizio

STATUTO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 29 ottobre 2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 21 novembre 2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Il Comune

Art. 1 – Denominazione

1. Il Comune di Busto Arsizio è l'ente di autogoverno della comunità locale; opera nel territorio italiano compreso nella Regione Lombardia ed è delimitato secondo l'allegata planimetria.

2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne esercita il governo, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune di Busto Arsizio, quale articolazione territoriale democratica della Repubblica, partecipa all'attuazione dei compiti dalla Costituzione, promuovendo un attivo esercizio della sovranità popolare, sollecitando i principi di solidarietà, di sussidiarietà e tolleranza.

4. Il Comune si fregia del titolo di Città, concesso con decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele II in data 30 ottobre 1864. Si fregia, inoltre:

- dal 1963 della medaglia d'oro ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte;
- dal 1979 della medaglia di bronzo al valore militare per i sacrifici della sua popolazione e per la sua attività partigiana durante la lotta di liberazione dal nazifascismo.

5. La Comunità di Busto Arsizio si riconosce parte integrante e propulsiva di quell'Europa che ha nelle radici giudaico-cristiane il fondamento storico, religioso e culturale, vero caposaldo dei valori di democrazia e libertà, che sono alla base della nostra Società, riconoscendo dignità alla persona di qualunque cultura, etnia e religione. Promuove il progresso sociale ed economico dei residenti.

Art. 2 – Sede ed emblemi del Comune

1. Il Comune di Busto Arsizio ha istituito la sede nel Palazzo Municipale posto in via Fratelli d'Italia, 12.

2. Gli emblemi del Comune sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone che recano le seguenti caratteristiche:

- a) stemma civico: scudo troncato di rosso e d'argento, a due lettere maiuscole B dell'uno nell'altro, alla fiamma di rosso nascente dalla punta dello scudo e ornamenti esteriori da Città.
- b) gonfalone: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'oro,

caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro "CITTA' DI BUSTO ARSIZIO". Le parti di metallo e i nastri sono dorati. L'asta verticale é ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

3. Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

4. La riproduzione e l'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentita se autorizzata dal Sindaco o a seguito della concessione del patrocinio comunale.

5. La ricorrenza religiosa della natività di San Giovanni Battista, che si svolge il 24 giugno di ogni anno, è riconosciuta dal Comune quale festa patronale della Città.

Capo II **Principi generali**

Art. 3 – Governo comunale

1. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo, il complesso degli interessi che la collettività locale individua e, in relazione ad essi, determina i contenuti della propria azione.

2. Nello svolgimento della sua azione il Comune di Busto Arsizio gode dell'autonomia politica ed amministrativa riconosciutagli dalla Costituzione ed adotta tutte le iniziative volte a tutelare tale autonomia.

3. Nello spirito della Costituzione, il Comune di Busto Arsizio, nell'ambito delle proprie competenze e in un rapporto di costruttiva partecipazione con gli enti presenti sul territorio, indirizza la sua attività verso la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) concorrere a garantire il rispetto della dignità di ogni persona, a cominciare dal diritto alla vita, favorendo l'adozione degli strumenti necessari perché la vita di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti;
- b) concorrere a garantire ai cittadini i servizi fondamentali per la persona e per la famiglia;
- c) salvaguardare la incolumità delle persone ed il decoro della Città emanando idonei provvedimenti nei confronti dei proprietari di immobili.

4. Il Comune, ai fini dell'utilizzo proficuo del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, provvede ad eseguire tempestive manutenzioni ordinarie

e straordinarie.

5. Nei confronti delle altre collettività, il Comune attua i principi di solidarietà, sussidiarietà e cooperazione.

6. Il Comune, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, determina le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio e delle risorse della comunità; appresta, promuove e coordina i servizi per renderli rispondenti ai bisogni sociali.

7. Nel rispetto delle leggi dello Stato e di quelle della Regione Lombardia, il Comune esercita tutte le funzioni amministrative inerenti la Comunità locale od il suo territori.

Art. 4 – Azione di governo comunale

1. Il Comune promuove la partecipazione della Collettività locale all'individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.

2. Nella propria azione il Comune si attiene al principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti, a garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

3. Gli atti del Comune enunciano l'interesse della collettività locale che ha determinato la loro adozione e ciò al fine di rendere palesi le scelte politiche operate.

4. Il Comune rende effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica dei sessi, perseguendo la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organismi collegiali del Comune ed in quelli collegiali degli enti o aziende costituiti o partecipati dal Comune.

Art. 5 – Rapporti con la società civile

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale.

2. Valorizza la loro attività assicurando adeguate forme di collaborazione ed astenendosi, ove possibile, dall'assumere servizi che possono essere svolti dai soggetti indicati al precedente comma.

3. Nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico, il Comune può affidare mediante convenzione attività proprie che possono essere svolte più efficacemente da associazioni o persone giuridiche senza scopo di lucro.

Art. 6 – Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa comunale è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed in modo particolare da garantire ai gruppi consiliari di minoranza:

- a) la consultazione per la formulazione ed il compimento degli atti comunali riguardanti la vita della collettività locale;
- b) la rappresentanza negli organismi collegiali in cui sia chiamato a far parte più di un consigliere comunale.

2. Nell'esercizio della propria potestà pubblica, il Comune, fermo restando la salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito, assume ogni iniziativa, ivi compreso il riesame dell'atto o la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, volta ad impedire conflitti con i destinatari.

3. Gli atti comunali sono pubblicati all'albo pretorio elettronico comunale per il tempo previsto dalla legge od in mancanza per la durata di dieci giorni.

Art. 7 - Servizi pubblici comunali

1. L'assunzione da parte del Comune di un servizio pubblico comporta la verifica della sussistenza di ragioni di utilità sociale od economiche.

2. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità oltre che nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico.

3. L'atto di organizzazione di un servizio pubblico comunale deve essere corredato da un piano di fattibilità volto a documentare le ragioni di utilità sociale e la convenienza economica che giustifica l'intervento comunale.

4. Salvo i casi previsti dalle leggi o con finalità sociali da indicare nell'atto istitutivo, i servizi pubblici comunali a domanda sono erogati mediante corrispettivo da determinarsi secondo i principi della tendenziale copertura del costo; in relazione alla sua natura ed alla capacità contributiva degli utenti.

5. Nell'ambito dei servizi pubblici, l'acqua è riconosciuta come bene comune dell'Umanità. Viene affermato il diritto di accesso all'acqua da parte di tutti in modo qualitativamente e quantitativamente adeguato e sostenibile. Il Comune di Busto Arsizio, a tal fine, promuove il mantenimento del carattere pubblico del servizio idrico.

Art. 8 - Forme di collaborazione

1. Ogni qualvolta risulti economicamente vantaggioso o socialmente utile, il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione per la gestione associata

o coordinata di funzioni, servizi pubblici od attività d'interesse sovracomunale connesse ai suoi fini istituzionali.

2. Con le collettività locali del territorio dell'Alto Milanese, il Comune persegue ampie forme di collaborazione per rafforzarne la solidarietà, assicurare un miglior svolgimento delle funzioni e per realizzare un più efficace esercizio dei servizi.

3. Il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati, la creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in modo indifferenziato alla popolazione di Busto Arsizio.

4. Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da soggetti singoli o associati a favore della popolazione, il Comune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali attività.

Art. 9 – Organizzazione comunale

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e in strutture funzionali tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell'azione amministrativa oltre che l'efficienza, anche economica, dei servizi.

2. L'organizzazione interna comunale è improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da Ciascuno;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità della struttura e del personale e della proficua collaborazione tra gli uffici;
- e) economicità, innovazione e celerità.

Art. 10 – Benemerienze civiche

1. Il Comune, attraverso benemerienze civiche, esprime il riconoscimento della popolazione per coloro che, operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, del governo della Città o svolgendo iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, abbiano dato lustro alla Città di Busto Arsizio.

2. Le modalità di attribuzione e le forme di benemerienze civiche sono stabilite

con regolamento.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I Organi istituzionali

Art. 11 – Organi di governo

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; la sua composizione e le sue attribuzioni sono stabilite dalle leggi.

3. La Giunta collabora col Sindaco nell'attività di governo del Comune.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è ufficiale di governo per le funzioni statali svolte dal Comune.

Art. 12 – Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e delle sue articolazioni, ne controlla l'attuazione anche a mezzo di competenze deliberative ammesse da disposizioni di Legge in materia.

2. Al suo interno il Consiglio comunale si articola in Presidenza, Gruppi e Commissioni.

3. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è disciplinato da apposito regolamento.

4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Le deliberazioni consiliari sono di norma approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, non considerando tali gli astenuti e coloro che non hanno esercitato il diritto di voto con schede non riportanti il voto oppure nulle; ciò qualora si sia proceduto a scrutinio segreto.

6. Entro 90 giorni dalla prima seduta, il Consiglio delibera sulle linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo aver consultato la Giunta.

7. In occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico, il Consiglio comunale verifica ed adegua le linee programmatiche di governo.

Art. 13 – Prerogative dei Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera collettività, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Ogni consigliere, secondo le modalità previste dai regolamenti comunali, ha diritto:

- a) di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato;
- b) di presentare proposte di delibere nelle materie di competenza del Consiglio, mozioni, interrogazioni od ogni altro atto che costituisca espressione di indirizzo e del sindacato di controllo attribuito dalla legge ai consiglieri comunali;
- c) di iniziativa su tutte le questioni poste all'ordine del giorno della seduta consiliare.

3. Nei casi e modi previsti dalla legge, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere comunale riceve un'indennità di presenza e può assentarsi dal proprio lavoro.

4. I Consiglieri sono tenuti ad osservare il segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati e ciò per tutta la durata della riservatezza delle informazioni medesime.

5. Il Consigliere può sottoporre al Sindaco proposte per iniziative od interventi per il governo comunale. Il Sindaco può affidare a ciascun consigliere incarichi temporanei per lo studio e l'approfondimento di iniziative od interventi concernenti l'azione di governo comunale.

6. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

7. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi ricevuti fino al rinnovo.

Art. 14 – Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica nei casi previsti dalla legge.

2. Il Consigliere che nel corso di trecentosessantacinque giorni non abbia

partecipato senza giustificato motivo ad almeno metà delle sedute del Consiglio Comunale può essere dichiarato decaduto dalla carica.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, il Presidente del consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di un singolo consigliere, contesta all'interessato l'assenza assegnandogli un termine di trenta giorni per fornire giustificazioni.

4. Decorso tale termine, il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile l'eventuale decadenza unitamente alla surroga.

5. Sulla decadenza il Consiglio, sentito il Consigliere se presente alla seduta, computandosi il Sindaco, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di deliberazione favorevole alla decadenza procede alla immediata surroga.

6. Si applica il procedimento di cui ai precedenti commi ogni qualvolta un Consigliere comunale, trovandosi in situazione di incompatibilità prevista dalla legge, non provveda a rimuoverla di propria iniziativa.

Art. 15 – Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale elegge tra i propri membri il Presidente secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. E' compito del Presidente, eccettuati i casi in cui la legge prevede specificamente la competenza di altri soggetti, convocare il Consiglio comunale, presiederlo, assicurarne il regolare funzionamento ed esercitare le funzioni di polizia nel corso delle sedute.

3. Il regolamento può prevedere l'elezione di uno o due Vice Presidenti. Lo stesso disciplina i casi di assenza o di impedimento e le modalità organizzative per il funzionamento della presidenza.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletto e può essere revocato prima della scadenza del mandato a seguito di mozione di sfiducia secondo quanto previsto dal Regolamento.

5. Il Vice Presidente, se esistente, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

6. In assenza del o dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere anziano.

7. Al Presidente e agli eventuali Vice Presidenti è fatto divieto di assumere od esercitare ogni altra funzione od incarico in organismi od enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune.

8. Per l'adempimento delle sue funzioni, il Presidente si avvale delle strutture della Segreteria generale.

9. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio potrà prevedere un ufficio di presidenza per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Alla Presidenza vengono assegnate attrezzature, strutture e risorse apposite.

Art. 16 – Gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale è suddiviso in Gruppi secondo quanto previsto da apposite disposizioni regolamentari. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano il Gruppo consiliare.

2. Nel corso del mandato consiliare possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari composti da almeno tre Consiglieri comunali.

3. I Consiglieri che non si riconoscono in nessun Gruppo potranno costituire un Gruppo misto cui compete la nomina del Capogruppo.

4. Fino a quando non viene comunicato il nome del Capogruppo, si considera tale il Consigliere del Gruppo più anziano secondo la definizione di legge.

5. Si considerano Consiglieri di minoranza coloro che non appartengono a Gruppi consiliari le cui corrispondenti liste non erano collegate con il Sindaco in carica.

Art. 17 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può articolarsi per disposizione regolamentare in Commissioni consiliari permanenti, costituite da Consiglieri comunali con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio per le materie di competenza del Consiglio comunale, oltreché di esame e approfondimento di questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio comunale, dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco sulla base delle disposizioni normative vigenti e del programma di mandato dell'amministrazione in una logica di sussidiarietà orizzontale. Si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Con Regolamento è stabilito il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità e i termini per l'espressione dei pareri.

Art. 18 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può nominare al proprio interno commissioni di indagine sull'attività amministrativa, aventi specifici compiti conoscitivi e di controllo. La presidenza è affidata ad un Consigliere di minoranza

2. Nelle predette Commissioni deve essere sempre garantita la rappresentanza

di tutti i gruppi consiliari.

3. L'espressione di voto di ogni singolo componente ha valore proporzionale al gruppo consiliare di appartenenza.

4. Apposito Regolamento ne determina il funzionamento.

Art. 19 – Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a quattro e non superiore al numero massimo previsto dalla legge; viene determinata con provvedimento di nomina sindacale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta temperando la presenza di entrambi i sessi; dà comunicazione dell'avvenuta composizione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

3. La composizione della Giunta deve avvenire non oltre il decimo giorno successivo a quello della prima seduta del Consiglio comunale.

4. Qualora nel corso del mandato amministrativo per qualsiasi motivo venga meno un numero di Assessori tale da determinare l'impossibilità del funzionamento dell'organo, il Sindaco, entro dieci giorni dal verificarsi di tale situazione, deve provvedere alla nomina dei sostituti. Qualora non provveda, il Segretario generale ne dà comunicazione al Prefetto nei successivi tre giorni.

5. Le sedute di Giunta non sono pubbliche e sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Si svolgono secondo quanto previsto da apposito regolamento.

6. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

7. La revoca deve essere motivata sinteticamente, anche con riferimento solo al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 20 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e condivide l'esercizio di tali funzioni compiendo i seguenti atti:

- a) piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune o non costituiscono atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;
- b) intese e accordi di collaborazione con soggetti pubblici che non

- rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale;
- c) accordi per favorire l'accesso della popolazione interessata alle attività di terzi qualora non rientrano nella competenza del Consiglio comunale;
 - d) accordi di partenariato, nei casi consentiti dalla legge, per la realizzazione delle iniziative private ma di interesse pubblico;
 - e) direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
 - f) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;
 - g) denominazione delle strade ed edifici comunali;
 - h) concessione, secondo le modalità previste da apposito regolamento, di contributi od altri vantaggi economici per iniziative a favore della popolazione locale o che ne rappresentino il suo sentimento;
 - i) concessione di benemerienze civiche.

2. La Giunta, inoltre, compie gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva e ha potere di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale.

Art. 21 - Assessori comunali

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. Ciascun Assessore ha diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato nelle materie di competenza della Giunta nei limiti dell'attività delegata.

3. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

4. L'Assessore dimissionario cessa di far parte della Giunta dalla data di deposito dell'atto presso la Segreteria comunale.

5. L'Assessore revocato cessa di far parte della Giunta avuto conoscenza del provvedimento sindacale.

Art. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo di governo, è responsabile dell'amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi ed è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima, per legge o per Statuto, non sia di competenza del dirigente.

E' responsabile nei confronti del Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi.

2. Nell'esercizio delle funzioni di governo, oltre agli atti che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, spettano al Sindaco:

- a) la nomina dei componenti di commissioni o di altri organismi comunali, a meno che la legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente tale competenza ad altri organi di governo comunale od ai dirigenti;
- b) la rappresentanza in giudizio del Comune;
- c) la sottoscrizione delle convenzioni tra enti locali e degli accordi di collaborazione con soggetti pubblici;
- d) la decisione per l'utilizzo degli emblemi comunali nelle attività non organizzate dal Comune;
- e) la concessione del patrocinio comunale senza erogazione di contributi economici.

3. Al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale, competono altresì gli:

- a) atti d'indirizzo interpretativi od applicativi di atti normativi riguardanti l'attività comunale;
- b) atti d'indirizzo dell'attività gestionale volti a far modificare o estinguere attività e procedimenti amministrativi per motivi d'interesse pubblico;
- c) atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che possano impegnare l'Ente verso terzi, quando non sono previsti in atti fondamentali del Comune o che la legge non attribuisce alla competenza di altri organi od ai dirigenti.

4. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può delegare agli Assessori funzioni proprie, con attribuzione del potere di firma di atti e provvedimenti nelle materie ad essi delegate, con la esclusione dei provvedimenti contingibili ed urgenti e dei poteri relativi alle funzioni che la legge gli attribuisce quale ufficiale di governo.

5. Le deleghe, le modificazioni o revoche sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 23 - Vicesindaco

1. Le funzioni vicarie del Sindaco in sua assenza o in caso di vacanza della

carica, a tutti gli effetti, sono svolte dal Vicesindaco nominato dal Sindaco tra gli Assessori comunali.

2. In caso di assenza del Vicesindaco, le funzioni vicarie del Sindaco sono svolte da un Assessore secondo l'ordine di supplenza indicato nell'atto di nomina.

Art. 24 - Mozione di sfiducia

1. Due quinti dei Consiglieri assegnati, non computando il Sindaco, possono sottoscrivere e presentare nei confronti del Sindaco una mozione di sfiducia motivata, da votarsi per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. A tal fine, essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal deposito della mozione presso la Segreteria. In caso di approvazione, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, con conseguente scioglimento del Consiglio da parte dell'Autorità competente che nomina un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo II Ordinamento burocratico

Art. 25 - Organizzazione degli uffici comunali

1. L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in settori d'attività secondo i criteri dell'interdipendenza, dell'omogeneità delle funzioni e quindi dell'unicità dell'azione di governo comunale.

2. Le modalità di riparto dell'attività tra i settori, le relazioni organiche tra gli stessi e le competenze di ciascun settore, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

3. Il raccordo tra l'attività di gestione e quella di governo del Comune è assicurato dal Segretario generale.

4. Le strutture funzionali del Comune svolgono la loro attività conformemente agli indirizzi ed alle direttive degli organi istituzionali e sono soggette a vigilanza e controllo da parte dei medesimi organi nelle forme previste

dall'ordinamento giuridico.

5. La dotazione organica comunale dev'essere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell'apporto di capacità professionali a tal fine richieste.

Art. 26 - Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono dalle Leggi od attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti oppure conferite dal Sindaco.

2. Spetta al Segretario generale il coordinamento dell'attività gestionale e l'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Segretario generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti comunali, avuto riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione.

4. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono svolte dal Vicesegretario individuato dal Sindaco tra i dirigenti comunali secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici.

Art. 27 - Dirigenza

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è propria della funzione dirigenziale, che consiste nell'organizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione al fine di attuare con relativi atti le determinazioni degli organi istituzionali del Comune.

2. La funzione dirigenziale è attribuita dal Sindaco in capo a ciascun dirigente al vertice di settore di attività.

3. La funzione dirigenziale è esercitata nei casi e nei modi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici, relativamente alle attribuzioni proprie dell'area d'attività diretta e con riguardo alle risorse umane e strumentali assegnate.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale e, nei limiti consentiti dalla legge, potrà prevedere il ricorso a dirigenti non dipendenti comunali reclutati con contratto a tempo determinato.

5. Gli atti dirigenziali sono definitivi e, nei limiti previsti dal regolamento di organizzazione, sono delegabili.

Art. 28 - Personale comunale

1. I dipendenti comunali svolgono l'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali, le modalità di selezione del personale, i casi ed il procedimento per il ricorso ad eventuali incarichi di collaborazione esterna.

3. Il regolamento può prevedere, altresì, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III PARTECIPAZIONE AL GOVERNO COMUNALE

Art. 29 - Strumenti

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale sul proprio operato, il Comune:

- a) assicura l'informazione circa le scelte programmatiche e le conseguenti attività amministrative;
- b) facilita l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini e dei gruppi interessati, predisponendo contestualmente anche modalità e strumenti organizzativi specifici e compatibili con gli obiettivi di funzionamento del processo amministrativo;
- c) valorizza il contributo autonomo delle associazioni che operano nell'ambito cittadino, rendendole partecipi al momento della formazione delle linee programmatiche, prevedendo la possibilità del coinvolgimento nella gestione dei servizi e degli interventi per la comunità;
- d) promuove la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori da

- parte di quanti vi operano e ne acquisisce il contributo di idee e proposte;
- e) istituisce forme di consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità.

Art. 30 – Forme di partecipazione

1. I residenti nel Comune, singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti, secondo quanto indicato dall'apposito regolamento.

Art. 31 – Istanze

1. Si intendono per "istanze" le richieste scritte, presentate da uno o più residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno d'età per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti di competenza della Giunta comunale, del Sindaco, del Segretario generale o dei dirigenti comunali.
2. Sull'istanza si esprime l'autorità comunale competente.

Art. 32 – Petizioni

1. Si intendono per "petizioni" le richieste scritte, presentate da almeno 1000 residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno d'età, dirette a porre all'attenzione della Giunta comunale una questione di interesse collettivo.
2. Il Sindaco inserisce la petizione nell'ordine del giorno della riunione di Giunta.

Art. 33 - Proposte

1. Si intendono per "proposte" le richieste scritte, presentate da almeno 2000 elettori nel Comune, per l'adozione da parte del competente organo comunale di un atto rispondente ad un interesse collettivo.
2. La proposta deve contenere un testo di deliberazione o di atto comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa.
3. Se la proposta riguarda una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta, il Presidente del Consiglio comunale o il Sindaco curano,

rispettivamente, che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dalla legge, nonché l'attestazione della copertura finanziaria dell'eventuale spesa e la inseriscono nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale o della prima Giunta.

4. Se la proposta riguarda un atto di competenza del Sindaco o di un dirigente comunale, questi provvedono a rispondere entro 30 giorni.

Art. 34 - Referendum

1. Su questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità locale è possibile consultare la popolazione per il tramite di referendum riservato agli iscritti nelle liste elettorali comunali.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della Giunta o del Consiglio. Può essere richiesto anche da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, non inferiore al 4% degli iscritti nelle liste stesse, con firme autenticate.

3. Il quesito del referendum consultivo deve essere compiutamente articolato, formulato in modo univoco e chiaro; deve riguardare un singolo oggetto e consentire ai cittadini una risposta in termini di "sì" o di "no". Deve vertere sulla proposta al Consiglio comunale di assumere o di revocare una deliberazione di sua competenza.

4. La richiesta di referendum su un identico oggetto può essere riproposta solo una volta durante il periodo amministrativo, ma non prima di tre anni dalla data in cui si siano concluse le precedenti operazioni referendarie. A tal proposito si considerano anche le richieste formulate in modo differente, ma che abbiano un contenuto sostanzialmente identico alle precedenti.

5. Sull'ammissibilità del referendum su richiesta degli elettori, preliminarmente alla raccolta delle firme, si pronuncia un'apposita commissione composta dal Segretario generale, che la presiede, dall'avvocato comunale, qualora istituito ed in sua vece dal Presidente del Tribunale, e da un professore universitario di diritto pubblico.

6. La proposta di referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che rappresentino un numero superiore a 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Nel caso in cui la proposta sia stata accolta, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, a convocare il Consiglio comunale per assumere provvedimenti in ordine all'esito referendario.

8. Il risultato del referendum non ha effetti vincolanti.

9. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Art. 35 - Altre forme di consultazioni

1. Il Consiglio o la Giunta comunale, per acquisire elementi di valutazione su atti, interventi o servizi di competenza del Comune, possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini, diverse dal referendum.

2. Tali consultazioni si svolgono nelle forme di sondaggi, raccolte di firme e con altre modalità analoghe; purché risultino adeguate allo scopo. Nel caso di consultazioni su questioni relative a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa anche ai non residenti che siano utenti del servizio.

3. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in generale, la loro disciplina sono dettate nel regolamento del referendum.

Art. 36 - Consulte comunali

1. Il Consiglio comunale istituisce con regolamento apposite Consulte relative a settori di rilevanza per gli interessi della comunità locale e per le funzioni del Comune.

2. Il regolamento di istituzione definisce il settore di competenza di ciascuna Consulta, disciplinando la composizione e le modalità di funzionamento delle stesse.

Art. 37 - Partecipazione alla programmazione sovra comunale

1. Gli organi del Comune sono impegnati a rappresentare gli specifici interessi della comunità locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione degli Enti sovra comunali.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato quello vigente a tale data e parimenti abrogate le disposizioni regolamentari comunali in contrasto.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali e nelle materie previste dalla Costituzione, che contrastino con le disposizioni statutarie, determina l'abrogazione di queste ultime.

3. Il Segretario generale informa il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i capigruppo consiliari del verificarsi di abrogazioni ai sensi del precedente comma.

4. Qualora alle abrogazioni consegua anche parzialmente l'impossibilità del funzionamento dell'organizzazione o dell'attività comunale, il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'abrogazione, delibera l'adeguamento dello Statuto.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio elettronico.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.